

# La parte speciale del diritto penale: una introduzione

---

di Michele Papa

## 1. Le premesse

**1.1.** Nell'universo del diritto, la *parte speciale* del diritto penale si presenta come una galassia luminosa e affascinante. Al suo interno brillano, innanzitutto e in gran numero, le *fattispecie incriminatrici*. Le fattispecie descrivono i vari reati (omicidio, rapina, furto, violenza sessuale, ecc.), stabilendo per ciascuno una pena edittale (ergastolo, reclusione, multa, ecc.).

Le fattispecie splendono mostrando il volto di ciascun illecito penale. Sono disposte, nella galassia, proprio come le stelle e tra l'una e l'altra si distendono i grandi spazi vuoti del penalmente lecito.

Nonostante la distanza che separa le fattispecie, tra alcune di esse esistono legami particolari, tanto da farle apparire tra loro connesse e "aggruppate", quasi fossero delle costellazioni. Paiono connesse e aggruppate, ad esempio, le fattispecie incriminatrici che tutelano la vita e l'incolumità personale (omicidio doloso, colposo, preterintenzionale, lesioni, percosse ecc.); quelle che tutelano il patrimonio (furto, rapina, appropriazione indebita ecc.), quelle concernenti l'amministrazione della giustizia (calunnia, falsa testimonianza, favoreggiamento ecc.) e così via.

Guardando la galassia della parte speciale, non è agevole stabilire in cosa consistano esattamente questi nessi particolari tra fattispecie e quale sia la forza che collega fortemente alcune e non altre. La questione ha conseguenze reali e concrete, dal momento che l'aggruppamento interferisce in modo significativo sull'attività d'interpretazione e applicazione delle norme.

Una ipotesi è che la forza aggregante sia quella del bene giuridico di volta in volta tutelato: il bene "vita e incolumità personale", ad esempio, manterrebbe collegate le varie fattispecie di omicidio, le lesioni, le percosse, ecc. La forza aggregante del bene giuridico opera, tuttavia, in modo particolare quando, come nel nostro ordinamento, esiste un codice penale. Con le sue partizioni in "capi", "titoli" e "sezioni", il codice genera, per così dire, dei campi gravitazionali "locali", dipendenti cioè dalla dislocazione topografica

delle fattispecie. Il collegamento stretto tra alcune di esse dipende, in questi casi, dal legislatore che ha deciso, elaborando il codice, dove e come raggrupparle.

Quando la fisionomia della galassia è condizionata dalle scelte del codice, la forza aggregante del bene giuridico entra in concorrenza con altre forze, in particolare con quella dell'architettura legislativa. Sebbene debba presumersi che le due forze operino sinergicamente, non sempre è così. Si pensi, ad esempio, al "sequestro di persona a scopo di estorsione" (art. 630 c.p.), reato ove viene lesa in modo devastante la libertà personale, che è tuttavia collocato, nel nostro codice, tra i reati contro il patrimonio. Se è capitato lì non è certo per il bene tutelato, ma per una precisa scelta legislativa che ribalta l'ordine di rilevanza tra gli interessi lesi, ponendo in primo piano il patrimonio e relegando sullo sfondo la persona.

Una delle questioni più serie, e più interessanti, che si pongono oggi all'attenzione di chi guarda la galassia della parte speciale è capire se gli aggruppamenti tra fattispecie siano fenomeni reali o apparenti. Esistono davvero o sono invece frutto di una sorta di "pareidolia" dell'osservatore, cioè di quello stesso immaginare fantastico che proprio nel caso delle costellazioni porta a vedere nel cielo Capricorni, Sagittari, Leoni, Orse maggiori e Piccoli Carri? Ma se il codice ha la stessa credibilità epistemologica di un oroscopo, quale peso dobbiamo dare, in sede interpretativa, alle scelte sistematiche e agli aggruppamenti tra fattispecie costruiti dal legislatore?

È un discorso che porta lontano e non è questa la sede per svilupparlo, proponendo ardite rivoluzioni dell'astrofisica penalistica. Per non complicare troppo le cose, e viste anche le finalità di questo testo, diamo per buona l'ipotesi tradizionale: quella che postula l'esistenza di nessi reali tra fattispecie, nessi dovuti, essenzialmente, alla forza aggregante del bene giuridico di volta in volta tutelato, alla quale anche il buon legislatore finisce per assoggettarsi, pur con qualche arbitraria eccezione.

Vero ciò, e proseguendo nella nostra metafora astronomica, possiamo dunque concludere che gli aggruppamenti tra fattispecie costituiscono autentici "sistemi planetari" nei quali, a differenza che nelle costellazioni, la connessione non è dovuta alla fantasia di chi guarda il cielo, ma alla forza gravitazionale che attrae i corpi. La forza aggregante dei vari beni giuridici (vita-incolumità personale, patrimonio, fede pubblica, amministrazione della giustizia, ecc.) attrae a sé le fattispecie che tali beni proteggono, ordinandole in sistema.

Ha dunque senso che dall'aggruppamento tra fattispecie il giurista faccia discendere importanti conseguenze nel momento applicativo: ha senso che l'una debba essere interpretata in ragione dell'altra o che concetti e termini presenti in più fattispecie collegate vadano intesi in modo coerente.

Il discorso potrebbe chiudersi così, ma prima di passare ad altro dobbiamo segnalare che la questione sollevata sopra resta comunque aperta. Come diremo subito, esistono infatti tante fattispecie incriminatrici che vi-

sono fuori dal codice penale. Stanno isolate e disperse all'interno di galassie non penalistiche (quella del diritto tributario, dell'ambiente, dell'edilizia, della gestione dei rifiuti, agro-alimentare, ecc.). Si tratta della c.d. decodificazione penale (ne parleremo tra qualche rigo), fenomeno che ripropone drammaticamente la questione dei modi tramite cui queste norme perdute possano essere ricondotte al centro della galassia penalistica.

Sempre nel diritto penale della decodificazione si pone, inoltre, il problema delle nuove forme di aggregazione che, in modo trasversale, collegano alcune fattispecie incriminatrici non tanto con altre fattispecie incriminatrici, ma con norme di tipo diverso, quali norme processuali speciali, norme di diritto probatorio, di diritto dell'esecuzione penale, di diritto tributario, ecc. Sono nuove forme organizzative della legislazione, diverse rispetto a quella codicistica e interdisciplinari, che mettono in crisi l'idea, sopra menzionata, dei "sistemi planetari" di solo diritto penale sostanziale.

Per altro verso, anche le nuove tecnologie digitali riaprono la questione circa l'apparenza o realtà degli aggruppamenti tra fattispecie. Nel mondo digitale, infatti, le norme possono essere pensate e gestite come "dati", cioè come entità immateriali non incorporate in un testo fisico "rigido" (cartaceo e simili). Ci si può dunque chiedere se, una volta venuto meno il necessario incardinamento delle norme su di un supporto materiale e dunque il loro ordinarsi in modo rigido e sequenziale, abbia ancora senso parlare di fattispecie tra loro vicine e lontane, collegate o non collegate, e in caso positivo, se e come realizzare tali aggruppamenti.

Come si vede, le questioni aperte non mancano. Chi lo vorrà, potrà dunque continuare a riflettere, mettendo di nuovo in discussione la comoda e tradizionale risposta che abbiamo proposto in questa sede.

**1.2.** La galassia della parte speciale non comprende solo fattispecie incriminatrici. Sono presenti anche norme di tipo diverso e di varia natura: norme definitorie (ad esempio, della figura del "pubblico ufficiale", art. 357 c.p.), norme che prevedono giustificanti, esimenti, ipotesi particolari di compartecipazione criminosa e di tentativo e altre ancora. Ne parleremo diffusamente tra qualche pagina (*infra* 5.-7.). Sebbene quantitativamente minoritarie, le norme diverse dalle fattispecie incriminatrici, vantano origini antiche. Esse provano l'esistenza di nessi ancora più forti e misteriosi rispetto a quelli di cui abbiamo parlato sopra. Siamo qui alle prese con le forze, spesso invisibili, che legano, in una sostanziale unità, addirittura due galassie diverse: la galassia della *parte speciale* e la galassia della *parte generale* del diritto penale.

**1.3.** Nei sistemi in cui il diritto penale è codificato, la parte speciale è innanzitutto una porzione del *codice penale*: nel caso del codice italiano, quella dei libri II e III, cioè degli articoli che vanno dal 241 al 734-*bis* c.p. Una

porzione, dunque, topograficamente identificabile e chiaramente distinguibile dalla *parte generale*, che occupa gli articoli da 1 a 240-*bis* c.p.

Come abbiamo avuto modo di accennare e come vedremo meglio a breve, la *parte speciale* non si esaurisce all'interno del codice; anzi: in ragione del fenomeno della c.d. *decodificazione*, essa si estende negli amplissimi territori della legislazione che sta fuori dal codice. Proprio all'interno di tali leggi, denominate (nel gergo penalistico) "leggi speciali" o "*extra codicem*", sono oggi contemplate la gran parte delle fattispecie incriminatrici (si pensi al diritto penale tributario, degli stupefacenti, della prostituzione, dell'urbanistica, ecc.).

Vero ciò, resta comunque il fatto che il nucleo storico dei delitti fondamentali (reati contro la persona, contro il patrimonio, contro l'amministrazione della giustizia, contro la pubblica amministrazione e altri) sta ancora nel codice penale.

È ad una accurata selezione di questi reati che saranno dunque dedicate le pagine che seguono.

## 2. La fattispecie incriminatrice

Come si diceva in apertura, la parte speciale comprende innanzitutto l'insieme delle *fattispecie incriminatrici* che descrivono gli elementi costitutivi dei vari reati (omicidio, rapina, furto, e così via).

La *fattispecie incriminatrice*, detta anche "fattispecie tipica", è la forma espressiva tramite cui sono formulati i precetti penali che prevedono e puniscono i reati. Si tratta di uno strumento comunicativo molto particolare. Se ne osserviamo la struttura e lo stile espositivo, possiamo constatare che si tratta di una norma giuridica molto diversa da quelle operanti in altri rami dell'ordinamento; molto diversa, ad esempio, dalle norme che, nel diritto civile, disciplinano il matrimonio (art. 84 ss. c.c.), la proprietà (artt. 832 ss. c.c.) o le obbligazioni (art. 1173 ss. c.c.).

Vediamo subito da vicino come si presenta una fattispecie incriminatrice. Eccone una delle più note: art. 624 c.p. Furto. "*Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516*".

Come il lettore può agevolmente riscontrare, nella fattispecie incriminatrice il legislatore non dice in modo esplicito e diretto ciò che bisogna o non bisogna fare. Non si esprime attraverso la pronuncia di un comando o di un divieto; non ordina: "non rubare!", "non uccidere!", "soccorri chi è ferito!". Il legislatore, piuttosto, *racconta*: narra una "piccola storia", descrive cioè l'azione o l'omissione criminosa, ambientandola in un contesto di vita. Leggiamo un'altra fattispecie, questa volta la *violazione di domicilio* di cui all'art. 614

c.p.: “*Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [...]*”.

**2.1. La fattispecie incriminatrice come narrazione dell’illecito.** – La storia raccontata nella fattispecie incriminatrice dal legislatore “scrittore” è molto breve: è una microstoria, una sorta di racconto “*bonsai*”. È, a suo modo, una creazione artistica; un’opera capace di rappresentare, spesso in termini fortemente iconografici, in che cosa consiste l’illecito che si vuole vietare.

In alcune fattispecie, la descrizione della condotta e delle sue modalità è molto articolata: ad esempio, nel reato di truffa (art. 640 c.p.) che narra di colui che “*con artifizii e raggiri inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*”. Alla descrizione articolata della condotta si aggiunge, nel caso della truffa e in tanti altri reati, quella di un risultato (il profitto ingiusto e l’altrui danno, la morte di un uomo nell’omicidio, la lesione personale, ecc.). Sono i cosiddetti *reati di evento*, contrapposti ai reati di *mera condotta*, in cui la condotta criminosa si risolve in una mera azione od omissione, pur arricchita da note modali.

**2.2. La natura “speciale” della narrazione.** – Esaminando lo stile del “racconto *bonsai*” narrato nella fattispecie incriminatrice, c’è qualcosa di molto importante da notare. La fattispecie descrive un tipo di fatto, un’azione drammatica ambientata in un *quadro di vita*. Specie nel diritto penale storicamente più consolidato e tradizionale, il racconto ha tratti *fortemente iconografici*. La fattispecie, con le sue parole, quasi raffigura e illustra il fatto vietato: leggendola, pare di *vedere* all’opera il ladro, il rapinatore, il violentatore, chi viola il domicilio altrui, ecc.

Con terminologia un poco più difficile, possiamo sottolineare che, nello scrivere le fattispecie penali, il legislatore ricorre spesso allo stile retorico della c.d. “ipotiposi”: usa cioè una prosa che tende a *rappresentare in maniera viva*, visuale, immediata, ciò di cui parla. Tramite l’ipotiposi, la descrizione normativa mette il reato “davanti agli occhi” del lettore.

Anche questa è una peculiarità del diritto penale, e della sua *parte speciale* (approfondimenti in, M. PAPA, *Fantastic Voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2019). Una peculiarità che non sorprende chi conosce l’etimologia delle parole: l’aggettivo “speciale” si collega infatti alla radice latina del verbo *spicio/specio*, che vuol dire “osservare”, “guardare con attenzione”; una radice da cui derivano parole come specchio, spia, spettatore, spettacolo, specola, ecc.

La “*fatti-specie*” è dunque l’immagine, la rappresentazione del fatto vietato: ne riproduce le sembianze, l’aspetto. La parte *speciale* del diritto pena-

le è il luogo dove sono raccolte tutte queste raffigurazioni: è una sorta di pinacoteca ove sono esposti i dipinti, i “quadri” dell’illecito.

La componente “visuale”, “immaginale”, “pittorica” della fattispecie incriminatrice rende il fatto vietato facilmente rappresentabile nella mente di chi la legge. Si tratta di una modalità comunicativa che – come accade spesso nella semiotica delle immagini – facilita la comprensione del messaggio. Ciò è importante in quanto, nel diritto penale, la comunicazione riguarda anche il comune cittadino, un soggetto che solitamente non padroneggia il tecnicismo del linguaggio giuridico.

Torneremo sul punto tra qualche rigo. Ma è importante che il lettore tenga presente quello che abbiamo sottolineato in questo paragrafo e cioè che la *specialità*, nel senso etimologico appena precisato e cioè come immagine, specchio, raffigurazione dei fatti vietati, costituisce fondamentale caratteristica della parte *speciale*. Ora possiamo dirlo: sono proprio le immagini, gli “specchi” presenti nella fattispecie a conferire al pianeta della parte speciale quella “luminosità” di cui parlavamo nelle prime righe del capitolo.

**2.3. La crisi della fattispecie “speciale”.** – Risalente e consolidata, la specialità iconografica che tradizionalmente caratterizza le fattispecie incriminatrici è oggi fortemente in crisi. Un’ombra scura avanza sopra la galassia luminosa della parte speciale. Il legislatore non sembra più in grado di scrivere le fattispecie raffigurando la fenomenologia, l’aspetto costante, la fisionomia paradigmatica dei singoli fatti ingiusti.

Richiamando qui una nozione elaborata nell’ambito della filosofia estetica, possiamo sottolineare come, nella ideazione e formulazione della fattispecie, il legislatore-scrittore abbia smarrito la sua *poetica*. Col termine “poetica” si allude, come noto, all’insieme strutturato di intenti espressivo-contenutistici che caratterizzano la produzione di un autore o di una corrente stilistica. Il concetto di “poetica” si applica – l’assonanza non inganni – non solo alla poesia, ma a tutte le modalità di espressione artistica: accanto alla poetica di Dante, c’è dunque quella di Giotto, di Michelangelo, di Mozart e così via; e c’è pure quella che dovrebbe caratterizzare l’opera del legislatore-scrittore. Anche il legislatore-scrittore, lo abbiamo già sottolineato, è chiamato infatti ad una creazione che a suo modo è artistica. Dovrebbe dunque seguire una poetica: possedere una sapienza espressiva strutturata e coerente, così da rappresentare – “rendere” – con le parole della fattispecie il volto del reato.

Per una serie di ragioni che cercheremo subito di sintetizzare, da qualche decennio la sapienza espressiva del legislatore è molto scemata. È dunque sempre più raro riscontrare, nelle nuove fattispecie, raffigurazioni coerenti e comprensibili dell’ingiusto che si vuole punire. Per averne agevole conferma, si leggano, anche sfogliando questo libro, fattispecie di conio recente quali l’“autoriciclaggio” (art. 648-ter.1 c.p., v. *infra*, Parte IV, Cap. III, 5.).

Le ragioni della *crisi della fattispecie* incriminatrice sono molteplici. Ne segnaliamo sinteticamente tre.

A) La difficoltà di coniare nuove immagini paradigmatiche d'illecito deriva, innanzitutto, da una difficoltà di natura più generale che riguarda il modo in cui oggi, anche nella vita quotidiana, ci rapportiamo e interpretiamo il mondo che ci circonda. Volendo sintetizzare nozioni ermeneutiche molto complesse, possiamo semplicemente constatare come vi sia, nelle società contemporanee, una crescente difficoltà ad *ordinare il mondo in base all'aspetto delle cose*.

È come se la forma esteriore, l'*aspetto visibile* delle cose (così come quello delle condotte) non ci “parlasse” più; non fosse più in grado di comunicarci esplicitamente e univocamente il loro significato.

Nelle società antiche, le cose andavano diversamente: gli oggetti (cibo, vestiario, arredi, strumenti di lavoro, ornamenti, ecc.) e soprattutto i comportamenti (paradigmi aggressivi, pratiche igieniche, sessuali, amicali, atti rituali, ecc.) parevano possedere, anche grazie ad una minuta formalizzazione dell'interazione sociale, la capacità di rivelare il loro significato con immediatezza e univocità: come fanno i disegni o gli ideogrammi. Questa “attitudine parlante” di cui era dotata la forma esteriore, l'aspetto visibile delle cose e dei comportamenti, si è ridotta o comunque molto modificata. Basti pensare a come esplicitamente “parlassero”, ad esempio, le forme delle armi antiche: forme immediatamente rivelatrici quali quella della spada, della lancia o dell'alabarda; e a come sia invece muto e ambiguo l'aspetto delle armi moderne: dal “*taser*” tascabile, alla nitroglicerina, alla bomba atomica. Ancora: si rifletta su come la forma visibile di un'aggressione fisica palesi espressamente il suo significato lesivo, ben diversamente dalla invisibile insidiosità di un avvelenamento da polonio radioattivo. Insomma: oggetti, prodotti, strumenti, comportamenti si presentano oggi con una forma esteriore, un “volto”, che spesso dice poco circa la loro rilevanza e il loro significato.

A fronte di una crescente inesplicità o equivocità comunicativa delle forme esteriori, siamo chiamati continuamente a interpretare, a decrittare, a decodificare ciò che abbiamo davanti; dobbiamo spasmodicamente cercare il significato delle cose e delle condotte umane andando oltre, e spesso contro, l'apparenza.

Sono temi difficili che non possiamo qui approfondire, ma il poco che abbiamo detto è sufficiente per dare un'idea del perché sia sempre più difficile, nel caso del diritto penale, descrivere l'illecito, individuandone il volto univoco e costante. Mancano le *forme iconiche ricorrenti*, le *modalità paradigmatiche tipiche* partendo dalle quali è possibile disegnare, nelle fattispecie, il volto dei nuovi reati.

Facciamo ancora una volta un confronto col passato: gli antichi reati patrimoniali erano caratterizzati dal ricorrere di certe modalità aggressive: ad

esempio, la predazione violenta o furtiva di singole cose (l'oggetto prezioso, l'animale, ecc.), situate in uno spazio di dominio altrui che veniva violato realizzando la sottrazione. Vero ciò, non era così difficile, per i *law makers* del tempo, individuare e fissare quelle modalità aggressive nella descrizione di fattispecie quali il furto o la rapina.

Oggi, invece, le modalità lesive del patrimonio sono caratterizzate da forme cangianti, spesso immateriali e comunque imprevedibili: si pensi alla frode informatica, all'auto-riciclaggio, all'*insider trading*. Qual è il volto costante di questi nuovi reati, qual è la forma significativa con cui essi si manifestano costantemente nel mondo sensibile? Non c'è: a differenza del furto, della rapina, dello stupro violento, essi sono proteiformi. Nessuna forma, nessuna modalità iconica, è capace di esprimere in modo costante e univoco l'illecito che si vuole contrastare.

B) Al mutare proteiforme e polisemico dell'aspetto delle cose si aggiunge oggi il processo di *progressiva smaterializzazione e de-contestualizzazione della realtà* con cui interagiamo. La globalizzazione planetaria, lo sviluppo della tecnologia informatica e dei mondi virtuali, la migrazione, ormai permanente, delle nostre menti nella rete: tutto si muove verso il superamento della materialità. Se un tempo, come abbiamo già rilevato, le aggressioni patrimoniali dovevano compiersi necessariamente attraverso condotte fisicamente intrusive nella sfera di dominio altrui, oggi, come si dice spesso: "basta un *click*" sulla tastiera di un *computer* o di uno *smartphone*. Basta un *click* per spostare illecitamente milioni di euro o di dollari.

C) Alle difficoltà di dar forma visibile e costante ad un mondo sempre più smaterializzato e proteiforme, si aggiungono quelle dovute al *moltiplicarsi degli interessi meritevoli di tutela* e tra loro in conflitto; interessi che occorre dunque bilanciare in concreto. La crescente proliferazione degli interessi meritevoli e conflittuali – si pensi alla tutela dell'ambiente, nel cui contesto occorre temperare la protezione del paesaggio, della salute, del diritto al lavoro, della libertà d'impresa, ecc. – comporta l'impossibilità di operare il loro equo bilanciamento "una volta per tutte". L'unica via per comporre un conflitto altrimenti ingestibile è spesso quella di prevedere una disciplina amministrativa che consenta di ponderare e combinare ragionevolmente i vari interessi in gioco, trovando, proprio attraverso un procedimento, il difficile punto di equilibrio tra i beni in conflitto.

La crisi della fattispecie incriminatrice tradizionale apre anche la strada, come si è anticipato e come si dirà con maggiore approfondimento tra poco, al diritto penale delle leggi speciali e della decodificazione.

**2.4. Dalla dimensione "letteraria" alla dimensione giuridica della fattispecie incriminatrice: la previsione della pena.** – Torniamo alla fattispecie

incriminatrice così come tradizionalmente intesa: quella che ricorre in gran parte della parte speciale del codice penale. Abbiamo detto del suo stile narrativo: il legislatore si fa quasi romanziere e, con le sue parole, cerca di “mettere sotto gli occhi del lettore” il fatto vietato, provando a produrne una sorta di visione mentale.

Ebbene, aver rilevato la natura quasi “letteraria” della fattispecie incriminatrice non deve fuorviare la nostra attenzione di *giuristi*. La narrazione della fattispecie non ha certo finalità di svago o intrattenimento. Né può essere un manifesto ideologico o politico.

La “piccola storia” narrata è un racconto che riguarda la vita reale e i fatti rappresentati sono i peggiori che una persona possa commettere. Ciò che è raccontato viene dunque investito da un giudizio fortemente negativo, che parte dal mondo reale e ad esso ritorna attraverso la *previsione di conseguenze giuridiche*. È qui che entra in scena la rilevanza penalistica del “racconto”: quel “chiunque”, che il legislatore ci ha fatto vedere come protagonista di un’azione o di un’omissione aggressiva, è un chiunque che nella vita reale si pone contro il diritto. Farà una brutta fine e la farà nel mondo concreto: incapperà nella pena.

Questo giudizio, questa sorta di vaticinio infausto (per il “chiunque” che commette il reato) in merito a ciò che accadrà, viene dalla *previsione di una sanzione penale*. La minaccia di una sanzione, che sarà irrogata e applicata *nella vita reale*, qualifica immediatamente la natura della fattispecie, evidenziando che la narrazione ivi contenuta non è quella di una favola. È la descrizione di una condotta così grave da meritare una ferma reazione sociale. Insomma, come dicevamo, è un racconto da prendere molto sul serio perché finisce male. Chiunque oserà farsi attore di un simile racconto, chiunque “aprirà quella porta”, finirà malamente. Nella vita reale.

Non c’è modo più netto e deciso per esprimere la disapprovazione fattiva dell’ordinamento e della collettività. La sanzione penale, con la sua concreta afflittività, è la massima forma di intrusione dello Stato nella libertà del singolo: è una coercizione che può riguardare *il corpo* del condannato, che rischia di finire dietro le sbarre per lungo tempo e talora anche a vita.

**2.5. Dalla dimensione “letteraria” alla dimensione giuridica della fattispecie incriminatrice: le regole minime dello stile.** – Come si diceva qualche rigo sopra, aver rilevato la natura quasi “letteraria” della fattispecie incriminatrice non deve fuorviare la nostra attenzione di giuristi. La narrazione della fattispecie non ha certo finalità di svago o intrattenimento. Né può essere un manifesto ideologico o politico. La presenza della pena, sottolineiamolo ancora, cambia tutto.

Proprio la particolare funzione della norma incriminatrice e i rischi che essa crea per i diritti fondamentali dei cittadini impongono al legisla-

tore una serie di cautele concernenti lo stile dello scrivere. Sappiamo bene, ad esempio, che il principio di legalità, previsto dall'art. 25 Cost., richiede, tra l'altro, che le fattispecie siano scritte *secondo canoni di determinatezza*. Il contenuto del precetto deve essere *determinato*, così che, da un lato, il cittadino possa comprendere la regola di condotta a lui diretta, e, dall'altro, il giudice sia efficacemente vincolato nell'uso del potere di punire.

Sono cose note, in merito alle quali rimandiamo ai manuali di parte generale. Quello che qui occorre sottolineare è il fatto che lo stile adottato dal "legislatore-scrittore" ne deve trarre le dovute conseguenze. Il testo normativo prodotto, in particolare, deve essere comunque idoneo a svolgere sia una funzione comunicativa diretta ai cittadini, sia una funzione di vincolo alla interpretazione del giudice. Anche quando il legislatore-scrittore è mosso da nobili sentimenti, da passioni ideali o da forte impegno ideologico, la sua libertà espressiva deve contenersi così che il suo prodotto "artistico" possa assolvere entrambe le funzioni segnalate.

Purtroppo, negli ultimi decenni, questo contenimento stilistico tende ad allentarsi e sempre più spesso il legislatore penale scrive guidato dal solo sentimento, dal desiderio di entrare in empatia emotiva con le ansie dei cittadini, ovvero dallo scopo di assolvere ai suoi compiti di organizzazione sociale tramite il facile strumento del populismo. Di qui la emanazione di "norme penali manifesto", che anziché fornire regole di condotta per i cittadini e regole di giudizio per i giudici, sono volte a predicare in modo puramente espressivo e vago l'adesione ad un certo credo valoriale, ideologico o politico. È una deriva pericolosa che può portare ad un autentico "salto di specie", uno *spillover* che renderà la norma giuridica indistinguibile dalla comunicazione mediatica.

**2.5.1. Un esempio recente di "fattispecie-manifesto": il nuovo reato di "femminicidio" (art. 577-bis c.p.) previsto dallo schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri n. 117 del 7 marzo 2025.** – Quanto appena segnalato, ci porta a parlare brevemente di una norma incriminatrice che rappresenta un esempio significativo di quanto stavamo dicendo. È una fattispecie che, mentre andiamo in stampa, non è ancora diritto vigente. Non sappiamo dunque se il testo definitivo sarà quello ora proposto oppure se il legislatore vorrà rivedere la descrizione del reato, riformulandola in modo più conforme ai principi costituzionali di legalità-determinatezza, ragionevolezza e uguaglianza.

Si tratta della fattispecie di "femminicidio", che, secondo lo schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, dovrebbe entrare nel codice penale all'art. 577-bis.

Inutile premettere che dal punto di vista criminologico il femminicidio costituisce reato gravissimo e particolarmente odioso, meritevole della più forte